



Città Metropolitana di Palermo

Il Segretario Generale

Ai Dirigenti

e, p.c.

Al Sindaco Metropolitano

Al Direttore Generale

LORO SEDI

OGGETTO: Disciplina e indirizzi operativi in materia di cessione dei crediti – Direttiva n. 2/2026

In materia di cessione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, come noto, il creditore cedente è tenuto a richiedere il preventivo consenso dell'Amministrazione debitrice, consenso che costituisce condizione di efficacia della cessione stessa nei confronti dell'Amministrazione ceduta.

Tale disciplina si configura quale normativa speciale e derogatoria rispetto alla disciplina generale della cessione del credito tra privati di cui al Codice Civile, trovando il proprio fondamento nella tutela dell'interesse pubblico, nonché nelle esigenze di salvaguardia dell'equilibrio finanziario, della regolarità contabile e della corretta programmazione dei flussi di spesa dell'Ente debitore. In tal senso, rilevano altresì le disposizioni speciali dettate dalla normativa sui contratti pubblici e dalla legislazione in materia di contabilità pubblica.

Ne consegue che, l'eventuale accettazione delle cessioni dei crediti notificate a Questo Ente non può avvenire in via automatica, bensì deve essere preceduta da un'accurata istruttoria e sorretta da adeguata motivazione, dalla quale emerga in modo chiaro, puntuale e documentato la sussistenza di uno specifico e concreto interesse a procedere per l'Ente.

Conseguentemente, ogni accettazione della cessione dovrà essere tempestivamente e formalmente comunicata al Sindaco Metropolitano, al Segretario Generale, al Direttore Generale e al Dirigente della Ragioneria Generale, al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale, il controllo di legittimità e la verifica degli effetti finanziari e contabili dell'operazione.

La regola generale cui attenersi è, pertanto, che le cessioni dei crediti devono essere oggetto di attenta valutazione, nonché di motivata e condivisa accettazione; in difetto di comprovata convenienza per l'Ente, esse devono essere esplicitamente rifiutate nei termini previsti dalla normativa vigente. In ogni caso, deve essere rigorosamente evitata qualsiasi forma di accettazione tacita per silenzio-assenso conseguente al mero decorso dei termini.

Si rammenta, inoltre, che l'articolo 40 del D.L. 19/2024, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, ha introdotto, al comma 1, una modifica dell'Allegato II.14 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, riducendo da quarantacinque a trenta giorni, decorrenti dalla notifica della cessione, il termine entro il quale le stazioni appaltanti possono esercitare la facoltà di rifiuto delle cessioni dei crediti derivanti da corrispettivi di appalto, concessione e concorso di progettazione.

Il rigoroso rispetto della normativa applicabile e delle presenti disposizioni costituisce obbligo inderogabile. Eventuali profili di responsabilità, anche sotto il profilo amministrativo-contabile, dirigenziale e disciplinare, derivanti dall'inosservanza delle medesime, ricadranno direttamente sul soggetto di volta in volta competente e responsabile dell'inadempimento.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale

Francesco Mario Fragale

Interna: AOO CMPA, N. Prot. 00000787 del 08/01/2026

2.v, 8.v, 186/2026C/CMPA.frc, CMPA.arm, 1.nd